

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, COVIELLO, CHIMENTI, DE CINQUE, ZECCHINO, DI LEMBO, ZANGARA, MURMURA e PERUGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1988

Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici e medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, fissa al sessantacinquesimo anno il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei sanitari degli enti pubblici territoriali.

Con legge 24 luglio 1954, n. 596, si intese derogare a tale norma concedendo, ai medici ed ai veterinari immessi nei ruoli dei sanitari condotti precedentemente alla entrata in vigore del citato testo unico, la possibilità di essere trattenuti in servizio sino al settantesimo anno di età, qualora, al compimento del sessantacinquesimo anno, non avessero raggiunto i quarant'anni di servizio utile a pensione.

Gli eventi successivi all'ultimo conflitto mondiale, che caratterizzarono anche un note-

vole ritardo nelle assunzioni presso il pubblico impiego, suggerirono l'emanazione della legge 7 maggio 1965, n. 459, che consentì l'estensione del beneficio in parola ai sanitari entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952.

In quella sede, però, non si tenne conto che la crisi conseguente ai detti eventi bellici si protrasse sin oltre il 1952. Ne risentirono quei medici e medici veterinari che, alla pari di quelli immessi in carriera entro il 1952, incontrarono notevoli difficoltà di sistemazione nei ruoli dei sanitari comunali anche a causa della pleora di professionisti in medicina e medicina veterinaria che si determinò nel primo decennio post-bellico.

Questi motivi sono stati tenuti presenti al Parlamento nell'approvare la legge 10 maggio

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1964, n. 336, «Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali» (*Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1964, n. 133), il cui articolo 6 dispone che: «i sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla data di entrata in vigore della presente legge (1964) occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età».

Tale norma è stata poi estesa ai sanitari trasferiti da un ospedale all'altro (articolo 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132) e viene riconfermata con l'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.

Vi è da considerare altresì che i sanitari comunali a seguito della recente riforma sanitaria sono transitati nei ruoli delle unità sanitarie locali, le quali, come è noto, stanno attraversando una delicata fase di avvio e di

assestamento e si rende perciò necessario il trattenimento in servizio del personale particolarmente preparato nello specifico e delicato settore sanitario.

Per le ragioni suesposte si rende necessaria la modifica dell'attuale legislazione, non solo per reinserire nei benefici di legge quei sanitari che nelle precedenti disposizioni di legge sono stati ingiustamente esclusi, ma anche per un interesse di carattere generale al fine di favorire in tutti i modi il buon andamento della riforma sanitaria già in atto.

Per quanto sopra detto, è stato predisposto il presente disegno di legge che, nella sostanza, persegue un improcrastinabile fine di equità e di giustizia per alcune centinaia di medici e medici veterinari e che non comporta alcun onere a carico delle unità sanitarie locali nè al servizio sanitario nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I medici e i medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1964, qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbiano raggiunto i quarant'anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti o possono essere reintegrati in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei quarant'anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età.